

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'attesissimo **decreto ministeriale attuativo del nuovo credito d'imposta R&S&I** introdotto dall'**articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020), provvedimento a cui era demandata in particolare la **definizione del perimetro applicativo della disciplina valevole per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**.

Oggetto del decreto attuativo emanato dal Mise sono i seguenti aspetti:

- la definizione dell'ambito applicativo oggettivo del nuovo credito d'imposta R&S&I, in particolare i **criteri generali di classificazione sul piano tecnico delle attività di R&S** di cui al **comma 200**, delle **attività di IT** di cui al comma 201 e delle **attività di design e ideazione estetica** di cui al **comma 202**;
- l'individuazione degli **obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica**, in presenza dei quali il credito per le attività di IT spetta in misura potenziata (aliquota del 10% in luogo del 6%);
- le **regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili**;
- **precisazioni sugli oneri documentali** di talune categorie di spese ammissibili.

Per quanto concerne i **criteri generali di classificazione delle attività** il Mise recepisce da un lato, per la R&S e l'IT, i criteri elaborati in sede Ocse rispettivamente nel Manuale di Frascati 2015 e nel Manuale di Oslo 2018, spingendosi ad un'identificazione più puntuale delle attività ammissibili al credito d'imposta mediante **descrizione delle finalità e dei risultati**.

Il **principio generale** che accomuna le tre fattispecie di attività ammissibili è la **rilevanza di attività intraprese in periodi d'imposta precedenti e proseguite nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019**.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i **criteri generali di classificazione** della attività come R&S, IT e design e ideazione estetica.

Attività di R&S Articolo 1, comma 200, L. 160/2019 Aliquota credito d'imposta 12%	
Ricerca fondamentale	<p>Definizione: lavori sperimentali o teorici</p> <p>Finalità: acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un'applicazione o utilizzo particolare a breve termine</p> <p>Risultati: schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative</p>
Ricerca industriale	<p>Definizione: lavori originali</p> <p>Finalità: individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico</p> <p>Risultati: modelli di prova</p>
Sviluppo sperimentale	<p>Definizione: lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti</p> <p>Finalità: acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti</p>